

**REGOLAMENTO (CE) N. 445/2001 DEL CONSIGLIO  
del 26 febbraio 2001**

**relativo alla conclusione del protocollo che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria previsti dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea <sup>(2)</sup>, le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo d'applicazione del protocollo ad esso allegato.
- (2) In seguito a questi negoziati, il 17 dicembre 1999 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria previsti dall'accordo di cui sopra per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001.
- (3) Risponde all'interesse della Comunità approvare tale protocollo.
- (4) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri basandosi sulla ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell'ambito dell'accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria previsti dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001 <sup>(3)</sup>.

*Articolo 2*

I diritti di pesca fissati dal protocollo sono ripartiti tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a) pesca di pesci/cefalopodi:	Spagna:	844 tsl
	Italia:	750 tsl
	Grecia:	906 tsl
b) pesca di gamberetti:	Spagna:	1 050 tsl
	Portogallo:	300 tsl
	Grecia:	150 tsl
c) tonniere con reti a circuizione:	Francia:	19 navi
	Spagna:	19 navi

<sup>(1)</sup> Parere espresso il 17 gennaio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU L 111 del 27.4.1983, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Per il testo del protocollo, cfr. GU L 250 del 5.10.2000.

